

Publicato il 18/12/2023

N. 02371/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 05223/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Autoservizi F.lli Borrelli S.r.l.s., e Turismo e Trasporti di Casella Antonio e Nicola S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, Michele Marrandino, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, Ambrogio Bencivenga, Domenico Santoro e Antimo Aiezza, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Mercone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Capua, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Ordinanza n. 110 del 9 settembre 2023 prot. 20946, a firma del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Capua, avente ad oggetto

“regolamentazione del traffico in via Variante Anas, tratto compreso tra la rotonda di Viale Ferrovia e quella di Piazza Umberto I”;

- di ogni atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per i ricorrenti;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, quali rispettivamente gestori e fruitori del servizio di trasporto scolastico a mezzo autobus, di poter transitare con gli autobus senza limitazione alcuna su via Variante Anas, tratto compreso tra la rotonda di Viale Ferrovia e quella di Piazza Umberto I, ed effettuare sulla stessa strada con gli stessi mezzi la fermata necessaria a consentire la discesa e la salita degli studenti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti il 17/11/2023 e depositati in giudizio il 18/11/2023:

- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale sotto ulteriori e confermativi profili;
- della risposta dell'assessore alla viabilità Vincenzo Corcione all'interrogazione prot. n. 24006 del 10/10/2023, nel *question time* oggetto della riunione del Consiglio Comunale di Capua del 24/10/2023, come da verbale di seduta del Consiglio Comunale n. 92 del 24/10/2023;
- della nota del 20/10/2023 prot. 24848, a firma del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Capua, avente ad oggetto “*interrogazione prot. n. 24006 del 10.10.2023*”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2023 la dott.ssa Anna Abbate, e udito il difensore Avv. Pietro Mercone per la parte ricorrente;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, come integrato dai motivi aggiunti (a parte possibili profili di parziale inammissibilità di questi ultimi, per carenza di interesse a ricorrere, in relazione alla impugnazione della risposta dell'assessore alla viabilità all'interrogazione prot. n. 24006 del 10/10/2023 come da verbale di seduta del Consiglio Comunale n. 92 del 24/10/2023 e della nota comunale del 20/10/2023 prot. 24848, aventi natura di atti endoprocedimentali e come tali non lesivi; nonché di inammissibilità della domanda di accertamento articolata nel ricorso introduttivo, non essendo la posizione tutelata di diritto soggettivo), anche considerata la portata dell'art. 7, comma 11 *bis*, D. Lgs. n. 285/1992 (C.D.S.).

Considerata, altresì, la sussistenza dell'allegato *periculum in mora*;

Ritenuto che al danno lamentato possa ovviarsi disponendo la sospensione dell'efficacia dell'impugnata ordinanza comunale n. 110 del 9 settembre 2023, nella sola parte in cui ha ordinato “*il divieto di transito per gli autobus, eccetto quelli di linea, in via variante Anas, tratto compreso tra la rotonda di Viale Ferrovia e quella di Piazza Umberto I°*”, senza prevedere apposita eccezione anche per gli autobus (ancorché non di linea) destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici ubicati sul tratto di strada in questione (Liceo Pizzi e I.S.I.S. Federico II), ai quali, pure, dovrà essere consentito il transito sul tratto di strada in questione e la fermata momentanea per far scendere o salire gli alunni, ferma tuttavia restando “*l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati in Via Variante Anas, tratto compreso tra la rotonda di Viale Ferrovia e quella di Piazza Umberto I°*”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie in parte la domanda cautelare dei ricorrenti nei sensi e nei limiti di cui

in motivazione e, per l'effetto, sospende, *in parte qua*, l'efficacia dell'impugnata ordinanza comunale n. 110 del 9 settembre 2023, ai soli fini del transito e fermata sul tratto di strada in questione (anche) degli autobus (ancorché non di linea) destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici ivi ubicati (Liceo Pizzi e I.S.I.S. Federico II).

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24/07/2024.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite in giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Viviana Lenzi, Consigliere

Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Anna Abbate**

**IL PRESIDENTE**

**Michelangelo Maria Liguori**

**IL SEGRETARIO**